



Condizioni di servizio

per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione

- Visto il decreto legislativo, 29 luglio 2024, n. 110 (pubblicato sulla G.U. del 7 agosto 2024) recante *“Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”*;
- Viste le specifiche disposizioni contenute nell'art. 5 del predetto decreto legislativo riguardanti i termini e le modalità di *“Riaffidamento dei carichi”* e, più precisamente, quelle contenute al comma 1 lett. c) e al comma 5, ai sensi delle quali il riaffidamento, all'Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche solo *“Agenzia”*), delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa ha luogo mediante adesione dell'Ente creditore (di seguito anche solo *“Ente”*) *“alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale”*;
- Viste le specifiche previsioni contenute al comma 4 del medesimo art. 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024, secondo il quale le anzidette condizioni di servizio sono pubblicate dall'Agenzia entro dodici mesi dalla data di relativa entrata in vigore del citato decreto e l'adesione a tali condizioni è comunicata dall'Ente entro i successivi dodici mesi;

le sottostanti Condizioni di Servizio e il relativo Allegato costituiscono la disciplina dei rapporti tra Agenzia delle entrate-Riscossione e gli Enti creditori che intendono usufruire del servizio di riaffidamento delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024.

Art. 1 – Oggetto

Le presenti condizioni disciplinano il riaffidamento dei carichi all'Agenzia ai sensi dell'art. 5, commi 1 lett. c) e 5, del decreto legislativo n. 110 del 2024 per la riscossione coattiva delle somme discaricate riguardanti carichi ad essa affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L'adesione a tali condizioni determina:

1. in caso di discarico automatico ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento automatico, all'Agenzia, di tutte le somme discaricate indipendentemente dalla natura delle medesime;





2. in caso di discarico anticipato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento, entro il termine di cui all'art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 110 del 2024, delle sole somme discaricate, non ancora prescritte, per le quali l'Ente, a conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, comunichi all'Agenzia gli specifici beni del debitore da aggredire.

Art. 2 – Modalità di adesione alle condizioni di servizio

L'adesione avviene mediante invio, a mezzo PEC, all'indirizzo dedicato riaffidamento.carichi@PEC.agenziariscossione.gov.it, della Comunicazione di adesione redatta compilando il modello di cui all'allegato 1 e del provvedimento adottato dall'Ente secondo le forme previste dalla normativa vigente per l'adozione dei propri atti.

Tale provvedimento deve contenere espresso riferimento alle presenti condizioni, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia.

L'adesione implica l'accettazione integrale e incondizionata delle presenti Condizioni.

Art. 3 – Obblighi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

A fronte dell'adesione alle condizioni di servizio l'Agenzia è tenuta:

1. in caso di discarico automatico ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110 del 2024, ad esercitare l'azione di recupero del credito esclusivamente a seguito:
 - a) delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - b) dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.
2. in caso di discarico anticipato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110 del 2024, ad esercitare l'azione di recupero del credito esclusivamente sugli specifici beni comunicati dall'Ente. La mancata o incompleta individuazione e comunicazione, da parte dell'Ente, degli specifici beni del debitore da aggredire non consente di dare corso all'esecuzione del servizio.

L'Agenzia è tenuta, altresì, a far precedere l'avvio dell'azione di recupero, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

L'Agenzia non è tenuta a svolgere attività di recupero diverse da quelle indicate ai punti 1 e 2.





In caso di discarico anticipato, l'Agenzia non è tenuta ad espletare il servizio se la comunicazione degli specifici beni da aggredire non perviene dall'Ente con almeno sei mesi di anticipo rispetto allo spirare del termine di prescrizione del diritto.

Si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 110 del 2024.

Art. 4 – Obblighi dell'Ente creditore

L'Ente si impegna a:

1. cooperare con l'Agenzia e, in particolare, a fornire tempestivamente tutti i documenti che risultassero eventualmente necessari per l'efficiente esecuzione del servizio affidato;
2. comunicare all'Agenzia, per i casi di discarico anticipato, con le modalità telematiche definite d'intesa con la medesima Agenzia entro 15 giorni dal primo discarico anticipato utile, gli specifici beni del debitore da aggredire, in modo univoco e circostanziato;
3. assicurare che la comunicazione di cui al punto 2 avvenga almeno sei mesi prima dello spirare del termine di prescrizione del diritto, al fine di consentire all'Agenzia di porre in essere gli adempimenti di competenza in un lasso temporale sufficiente all'espletamento dell'attività ed è consapevole, che, in caso contrario, l'Agenzia non darà corso all'esecuzione del servizio.

L'Ente prende altresì atto che la mancata o incompleta individuazione e comunicazione degli specifici beni del debitore da aggredire, ovvero la tardività della comunicazione, non consentiranno di dare corso all'esecuzione del servizio.

Art. 5 – Recesso

Fermo quanto disposto dall'art. 5, commi 1, lett. c), 3, lett. b), e 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024, l'Ente, in qualunque momento, potrà recedere dall'adesione alle presenti condizioni, previa comunicazione all'Agenzia, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo riaffidamento.carichi@PEC.agenzia-riscossione.gov.it.

Gli effetti del recesso si producono con riguardo alle somme discaricate a decorrere dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, da parte dell'Agenzia, della relativa comunicazione.





Art. 6 – Pubblicazione e variazione delle condizioni di servizio e termini di adesione

Le presenti condizioni di servizio sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto legislativo n. 110 del 2024.

Relativamente ai carichi affidati all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Ente può aderire entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione, fatta eccezione per gli enti che, a tale data, non abbiano carichi affidati alla stessa Agenzia; per tali ultimi enti, l'adesione può essere comunicata all'Agenzia entro i dodici mesi successivi a quello di affidamento del primo carico. L'adesione può comunque avere luogo anche successivamente alla scadenza dei predetti termini, ma, in tal caso, il riaffidamento opera relativamente ai carichi affidati all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adesione.

È facoltà dell'Agenzia apportare in qualsiasi momento modifiche alle condizioni di servizio, fatta salva, per l'Ente, la possibilità di recesso, da esercitarsi ai sensi dell'art. 4 delle presenti condizioni di servizio.

Le modifiche delle condizioni di servizio saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Art. 7 – Remunerazione

Si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 8 – Privacy e Riservatezza

I dati personali necessari per l'adesione alle presenti condizioni di servizio e per l'esecuzione del servizio verranno trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti dalla legge.

Lo svolgimento delle attività dedotte nelle presenti condizioni di servizio implica, inoltre, un trattamento di dati personali dei debitori delle somme riaffidate - ai sensi dell'art. 5, commi 1 lett. c) e 5 del decreto legislativo n. 110 del 2024 - per la riscossione coattiva.

Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto del servizio, si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del





Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del servizio o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dall'adesione al servizio, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.

Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, i documenti e le conoscenze, che verranno scambiate o comunque conosciute nell'ambito dell'esecuzione del servizio.

Sono considerate Informazioni Riservate tutte quelle informazioni, di qualsiasi natura, rivelate da una Parte all'altra, sia in forma scritta che orale, che siano contrassegnate come riservate o che, per la loro natura, siano chiaramente da considerarsi tali.

Art. 9 – Responsabilità e manleva

Fermo quanto disposto dall'art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 110 del 2024 l'Ente riconosce e accetta che l'Agenzia non sarà responsabile per il mancato recupero delle somme oggetto del riaffidamento.

L'Ente si impegna a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsiasi pretesa di terzi, inclusi eventuali enti o persone, derivante dal tentativo di recupero, nei limiti e nei termini di legge, delle somme oggetto del riaffidamento.

Art. 10 – Clausola finale

L'attività di recupero è svolta secondo le disposizioni della disciplina di settore vigente.

In conformità all'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, le presenti condizioni sono pubblicate in data 8 agosto 2025.

